



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 2014 N. 154

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DELL'8 APRILE 2014, N. 154**

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consigliere Segretario **Moreno Pieroni**

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 466** ad iniziativa del consigliere Pieroni "**Revoca delle autorizzazioni oggetto di indagine giudiziaria e della sospensione degli atti autorizzativi in corso, per la realizzazione degli impianti a biogas**";
- **MOZIONE N. 593** ad iniziativa della consigliera Foschi "**Diniego proroghe delle autorizzazioni rilasciate dalla Società Solenergia Soc. Agricola a r.l. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in Comune di Montefelcino (PU) SP n. 48**"
- **MOZIONE N. 591** ad iniziativa della consigliera Foschi "**Diniego proroghe delle autorizzazioni rilasciate dalla Società Unipersonale Prima Energia S.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in Comune di Fano località Caminate e Metaurilia**";
- **MOZIONE N. 465** ad iniziativa del consigliere Massi "**Autorizzazioni eco-energie**".
(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 2014 N. 154

OMISSIS

Il Presidente **pone in votazione**, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Trenta, Foschi, Marangoni, **la mozione n. 591. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione**, nel testo che segue:

“ L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

con decreto del Dirigente P.F. Rete Elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas e idrocarburi n. 63/EFR e 64/EFR del 10 luglio 2012 la Società Prima Energia è stata autorizzata a realizzare gli impianti di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse nel Comune di Fano, in località Caminate e in località Metaurilia;

con note del 28 giugno 2013, giunte al protocollo del Servizio energia una il 16 luglio 2013 e l'altra l'1 luglio 2013, la Società Prima Energia ha chiesto alla Regione una proroga di tre mesi per presentare l'inizio dei lavori di costruzione degli impianti “a causa dei dinieghi e delle innumerevoli difficoltà poste dal Comune di Fano alla sottoscrizione della polizza fideiussoria a garanzia dello smaltimento dell'impianto di biogas”;

successivamente con nota pervenuta al Servizio energia il 10 luglio 2013, lo Studio legale della Società Prima Energia precisava, in via meramente prudenziale, subordinatamente all'istanza di proroga, che l'azienda avrebbe proceduto all'inizio dei lavori entro la data del 10 luglio 2013;

con note dell'1 luglio 2013 (protocollate al Servizio energia in data 16 luglio 2013), il Comune di Fano ha comunicato che: la bozza di fidejussione presentata dalla ditta Prima Energia, quale garanzia per la dismissione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi, deve ritenersi non conforme a quanto stabilito al punto 13.1 lett. j del D.M. 10 settembre 2010 “linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

con note dell'11 luglio 2013 la Prima Energia ha trasmesso in Regione copia della comunicazione dell'inizio lavori (10 luglio 2013) inviate al Comune di Fano;

con note del 23 luglio 2013 il Comune di Fano ha ribadito al Servizio energia che la richiesta di proroga di avvio dei lavori non deve essere accolta in quanto difetta della prescritta polizza a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ditta stessa e con le stesse note, il Comune di Fano ha precisato altresì che l'inizio lavori, ai sensi del D.P.R. 380/2001 non può essere considerato conforme alla vigente normativa, secondo la quale occorre dimostrare di avere “concretamente iniziato la realizzazione dell'iniziativa”;

con proprie note prot. 540035 e 552237 dell'agosto 2013, il Servizio energia ha dato riscontro alla richiesta della ditta evidenziando i termini di riferimento con i quali poteva essere concessa la proroga: comprovare l'avvio dei lavori “a fronte di un coerente piano di realizzazione, ai sensi degli articoli 2 e 159 della legge 244/2007 o richiedere la proroga assumendo come riferimento il “Testo Unico Edilizio”;

con nota del 27 settembre 2013 la Prima Energia ha richiesto alla Regione la proroga di anni uno ai sensi del D.L. 69/2013 e della l.r. n. 12 del 6 giugno 2013. Preso atto che a tale richiesta il Servizio energia, con proprie



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 2014 N. 154

note, ha risposto che ritiene applicabile la proroga di inizio e termine dei lavori, così come richiesto dalla Società Prima Energia;

CONSTATATO che alla data del 27 settembre 2013 (data della richiesta di proroga di un anno avanzata dalla Soc. Prima Energia) il termine per inizio lavori era già scaduto e non poteva pertanto essere rinnovato. Recita in vero l'art. 30 del DL. 21/06/2013 n. 69: "... sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del DPR del 6 giugno 2001 n. 380 purché i suddetti termini non siano decorsi al momento della comunicazione dell'interessato." Recita altresì la l.r.: "Al fine di sostenere l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso anche se trattasi di termini già prorogati";

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, visto il quadro normativo indicato,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a non concedere alcuna proroga e a procedere a dichiarare decadute entrambe le autorizzazioni uniche rilasciate alla Società Unipersonale Prima Energia Srl ai sensi della l.r. 3/2012, già dichiarata anticostituzionale (autorizzazioni entrambe impugnate avanti al TAR Marche dal Comune di Fano e dai Comitati Cittadini per le stesse motivazioni per le quali la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della Legge regionale).".

IL VICE PRESIDENTE

Giacomo Bugaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Moreno Pieroni